

## LETTERA A MEZZO E-MAIL

### A TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0024/2020

Napoli 23 marzo 2020

**OGGETTO:** Le principali novità del “Decreto Cura Italia”.

Come noto, sulla G.U 17.3.2020, n. 70 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il DL n. 18/2020 contenente “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, c.d. “Decreto Cura Italia”, **in vigore dal 17.3.2020.**

**Con la Circolare Studio, prot. NA 0022/2020 - Varato il Decreto “Cura Italia” a fronte dell’emergenza Covid-19: stop ai versamenti fiscali e contributivi – cenni principali - sono state esaminate le disposizioni relative alla sospensione dei versamenti tributari / contributivi e degli adempimenti, previste dagli artt. da 60 a 62 del citato Decreto, e che pertanto non rientrano nella presente informativa.**

Di seguito, si propone una sintesi delle “altre” novità contenute nel Decreto in esame, evidenziando che per molte disposizioni è necessario attendere l’emanazione degli appositi Decreti / Provvedimenti attuativi. Non si escludono modifiche / integrazioni durante l’iter parlamentare di conversione in legge, nonchè l’emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza “coronavirus”.

#### **INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO. - Art. 27.**

È previsto il riconoscimento di **un’indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di **partita IVA “attiva” al 23.2.2020;**
- soggetti titolari di **rapporti di co.co.co.** “attivi” alla medesima data; iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.**

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall’INPS previa apposita domanda. L’INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l’indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day”.

#### **INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCianti - Art. 28.**

È previsto il riconoscimento di **un’indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago** (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.**

L’indennità spetta, tra l’altro, agli artigiani / commercianti iscritti alla Gestione IVS.

La stessa non dovrebbe spettare agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all'ENASARCO.

L' indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda.

#### **SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI COLF - Art. 37.**

È prevista la **sospensione** dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico **in scadenza** nel periodo **23.2 - 31.5.2020**. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 10.6.2020** senza sanzioni e interessi.

**Non è possibile richiedere il rimborso delle somme in scadenza in detto periodo già versate.**

È prevista altresì la sospensione dei termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza / assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, Legge n. 335/95 **in scadenza nel periodo 23.2 - 30.6.2020**. Gli stessi riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

**Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, "l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".**

#### **ISTITUZIONE FONDO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19 - Art. 44.**

È prevista, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti / autonomi che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, l'istituzione di un apposito Fondo per il riconoscimento di un'indennità.

In particolare, con appositi Decreti il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF individuerà i criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità da destinare "a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" di cui al D.lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

#### **TRASFORMAZIONE DTA SU PERDITE / ACE IN CREDITI D'IMPOSTA - Art. 55.**

Con la modifica dell'art. 44-bis, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", che risulta(va) applicabile esclusivamente alle imprese del Mezzogiorno interessate da operazioni di riorganizzazione aziendale, è ora previsto che qualora una società **ceda a titolo oneroso crediti pecuniari**:

- vantati nei confronti di debitori inadempienti, ossia che non provvedono al pagamento entro 90 giorni dalla data in cui era dovuto;
- entro il 31.12.2020;

può, previa specifica opzione, **trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate** (c.d. DTA) riferite a:

- **perdite fiscali** non ancora utilizzate in diminuzione, alla data della cessione, dal reddito imponibile ex art. 84, TUIR;

- **agevolazione ACE** non ancora dedotta né usufruita, alla data della cessione, quale credito d'imposta utilizzabile ai fini IRAP.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame la disposizione *“consente alle imprese di **anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta**, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di **ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi**, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione”*.

Va considerato che:

- i componenti possono generare DTA trasformabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti;
- i crediti ceduti entro il 31.12.2020 rilevano ai fini della trasformazione nel limite di € 2 miliardi di valore nominale. Per le società appartenenti a gruppi societari, il limite è individuato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo;
- la trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, ad esempio, come evidenziato nella Relazione illustrativa *“per non superamento del probability test, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti”*;
- la trasformazione si realizza alla data della cessione dei crediti e pertanto, come affermato nella citata Relazione illustrativa, *“il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare alla data di cessione dei crediti”*.

**Dalla data di efficacia della cessione dei crediti il cedente non può utilizzare le perdite a riduzione dei redditi, né dedurre / usufruire tramite credito d'imposta dell'eccedenza ACE corrispondente alla quota di DTA trasformabili in credito d'imposta.**

#### **ESCLUSIONI.**

La previsione in esame **non si applica:**

- alle cessioni di crediti tra società tra loro legate da rapporti di controllo ex art. 2359, C.c. / società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto;
- alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto / rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5, RD n. 267/42 o dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa).

### **ESERCIZIO DELL'OPZIONE.**

Ai fini delle trasformazioni di DTA in credito d'imposta la società cedente deve esercitare una specifica opzione, da evidenziare nel quadro RK del Mod. REDDITI. Tale opzione:

- se non già esercitata, deve essere effettuata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti;
- ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione;
- comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate in base a quanto sopra esaminato nell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui all'art. 11, DL n. 59/2016.

### **UTILIZZO CREDITI D'IMPOSTA.**

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione possono essere:

- **utilizzati**, senza limiti di importo, **in compensazione** nel Mod. F24 ex art. 17, D.lgs. 241/97, **ceduti** con le modalità di cui agli artt. 43-bis e 43-ter, DPR n. 602/73 o **chiesti a rimborso**;
- vanno **indicati nel Mod. REDDITI**;
- **non concorrono** alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.

### **FINANZIAMENTI PMI - Art. 56.**

È previsto, al fine di sostenere le attività danneggiate dall'epidemia COVID-19, il riconoscimento, a fronte di un'apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

**Le PMI, così definite dalla citata Raccomandazione, comprendono sia imprese sia le ditte individuali che i lavoratori autonomi.**

In particolare è previsto che:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

È altresì previsto che:

- possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie "*deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi*";
- al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario **autocertificare la temporanea carenza di liquidità** quale conseguenza diretta dell'epidemia.

#### **PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI - Art. 63.**

È previsto, a favore dei **lavoratori dipendenti** (ex art. 49, comma 1, TUIR), il riconoscimento di un **premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.**

Tale premio:

- spetta ai soggetti con un **reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a € 40.000;**
- **non concorre alla formazione del reddito;**
- **è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro** (sostituito d'imposta ex artt. 23 e 29, DPR n. 600/73) a partire dalla **retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020** *“e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”*;
- sarà “recuperato” dal datore di lavoro in compensazione tramite il Mod. F24.

#### **CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO - Art. 64.**

È previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, **a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un **massimo di € 20.000**) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19. Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Decreto del MISE.

#### **CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE - Art. 65.**

È previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta **a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.** Tale credito d'imposta:

- spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe);
- l'agevolazione spetta al conduttore, **è riservata solo ai soggetti esercenti attività d'impresa** e non si applica alle attività che restano aperte durante l'emergenza coronavirus, individuate agli [allegati 1 e 2](#) del Dpcm 11 marzo 2020 (ad esempio, le farmacie, i negozi di alimentari, le edicole ecc.);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il Mod. F24 con il **codice tributo 6914** e sarà operativo dal prossimo 25 marzo.

**Merita evidenziare che per beneficiare dell'agevolazione, la disposizione in esame non sembra richiedere il pagamento del canone di locazione dell'immobile (si attendono chiarimenti in merito).**

#### **EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19 - Art. 66.**

È previsto il riconoscimento di una **detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura**, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell'epidemia COVID-19, a favore di:

- Stato / Regioni / Enti locali territoriali;

- enti / istituzioni pubbliche;
- fondazioni / associazioni.

Merita evidenziare che l'ammontare della detrazione spettante **non può essere superiore a € 30.000. pertanto, l'importo massimo di donazione agevolabile è pari a Euro 100.000**

È altresì prevista la **deducibilità integrale dal reddito d'impresa** delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 **da parte di imprese** (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 27, Legge n. 133/99 e quindi non formano ricavi)

Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP *"nell'esercizio in cui sono effettuate"*. Con riferimento alle **erogazioni liberali in natura** sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto si evidenzia che:

- l'ammontare della detrazione / deduzione spettante è quantificato sulla base:
  - del **valore normale** del bene (ex art. 9, TUIR).

#### **SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, LIQUIDAZIONE, ECC. - Art. 67.**

È disposta la sospensione dei termini nel periodo **8.3 - 31.5.2020:**

- relativi alle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli Uffici;
- entro i quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta **rispondere**, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle **istanze di interpello** ex artt. 11, Legge n. 212/2000, 6, D.lgs. n. 128/2015 (in materia di abuso del diritto) e 2, D.lgs. n. 147/2015 (in materia di nuovi investimenti non inferiori a € 20 milioni), nonché di quelli previsti per la **regolarizzazione delle istanze di interpello** da parte del contribuente a fronte di specifica richiesta dell'Ufficio;
- relativi alla comunicazione ai contribuenti, da parte dell'Agenzia, di ammissione al regime del c.d. **adempimento collaborativo**, di cui all'art. 7, D.lgs. n. 128/2015;
- relativi alla c.d. "web tax" ex art. 1-bis, DL n. 50/2017;
- relativi agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale ex artt. 31-ter e 31-quater, DPR n. 600/73;
- relativi alla c.d. "Patent box" ex art. 1, commi da 37 a 43, Legge n. 190/2014.

**Per le istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione i termini per la risposta, nonché quelli per la regolarizzazione delle stesse, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia dall'1.6.2020.**

Va evidenziato che, **per il solo periodo di sospensione**, le istanze di interpello e di consulenza giuridica possono essere **presentate esclusivamente in via telematica, a mezzo PEC**, ovvero per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario in Italia, mediante l'invio alla casella di posta elettronica **div.contr.interpello@agenziaentrate.it**.

Sono, altresì, sospese le attività di risposta alle istanze, formulate ai sensi degli artt. 492-bis, C.p., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni attuative, di **accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria**, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'art. 22, Legge n. 241/90 (accesso ai documenti amministrativi) e dell'art. 5, D.lgs. n. 33/2013 (accesso civico dati e documenti). La sospensione non trova applicazione in caso di indifferibilità ed urgenza.

**Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l'art. 12, D.lgs. n. 159/2015 che dispone la proroga<sup>1</sup> di due anni (al 31.12.2022)<sup>2</sup> dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione.**

Preso atto che l'intento del Legislatore è finalizzato a non incidere sulla "crisi di liquidità" caratterizzante l'attuale periodo di emergenza, si rilevano alcune dimenticanze / mancanze di richiami espressi alle seguenti fattispecie:

- ricevimento comunicazioni di irregolarità, c.d. avvisi bonari;
- sottoscrizione accertamenti con adesione( circolare 6/E/2020) .

Per le comunicazioni di irregolarità è auspicabile un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

#### **SOSPENSIONE TERMINI GIUSTIZIA TRIBUTARIA - Art. 83.**

È disposta la sospensione per il periodo **9.3 - 15.4.2020** dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili e penali.

**Come espressamente precisato dal comma 21 dell'art. 83 in esame, "le disposizioni ... in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie".**

In particolare la sospensione, salvo che per i procedimenti aventi carattere di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili ex art. 392, c.p.c., riguarda i termini stabiliti:

- per la fase delle indagini preliminari;
- per l'adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della relativa motivazione;

---

<sup>1</sup> La norma dispone pertanto una proroga dei termini in favore degli Uffici che appare del tutto sproporzionata rispetto ai periodi di sospensione dei termini disposti in favore dei contribuenti.

<sup>2</sup> In concreto ciò comporterà che il potere di rettifica relativo agli accertamenti in scadenza a fine 2020 non decadrà il prossimo 31 dicembre, ma alla fine del 2022. **Tale proroga riguarderà, dunque, gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 2015, le omesse dichiarazioni relative all'anno 2014, le cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l'anno 2015 o gli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all'anno 2016.**

- per la proposizione di atti introduttivi del giudizio / procedimenti esecutivi / impugnazioni.

**La sospensione è applicabile in generale, come disposto dal citato art. 83, per “tutti i termini procedurali”.**

La sospensione in esame opera altresì:

- per la **notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie**;
- per il **reclamo / mediazione** ex art. 17-bis, D.lgs. n. 546/92.

**“BONUS PUBBLICITÀ” - Art. 98, comma 1.**

Con l'introduzione del comma 1-ter all'art. 57-bis, DL n. 50/2017, **per il 2020**, il c.d. **“Bonus Pubblicità”** a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” è **concesso nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali). Per accedere all'agevolazione, come previsto dall'art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono **presentare un'apposita istanza telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello.

In particolare il D.L. stabilisce che la comunicazione telematica che normalmente viene inviata per accedere al credito di imposta nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, **per l'anno 2020 dovrà essere presentata tra il 1° ed il 30 settembre 2020**. **Ad ogni modo, le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.**

**PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO - Art. 104.**

È estesa **fino al 31.8.2020** la validità dei documenti di riconoscimento / d'identità (anche elettronici) rilasciati da Amministrazioni Pubbliche scaduti / in scadenza successivamente al 17.3.2020.

**La suddetta proroga non è applicabile ai documenti validi per l'espatrio.**

**APPROVAZIONE BILANCIO 2019 - Art. 106.**

In deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, **l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni). Quindi, di fatto, l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro il 28.6.2020.

Con l'intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (S.p.a., Sapa, S.r.l., società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

- **il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;**
- **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo.



Le S.r.l. possono inoltre consentire che **l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.**

Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al "coronavirus".

CALENDARIO ANTE D.L. n. 18 del 17 marzo 2020		CALENDARIO POST D.L. n. 18 del 17 marzo 2020
ENTRO 120 GG 1 <sup>A</sup> CONVOCAZIONE	ENTRO 29 APRILE 2020	1 <sup>A</sup> CONVOCAZIONE ENTRO 29 GIUGNO (IL 28/6 cade di domenica)  2 <sup>A</sup> CONVOCAZIONE DAL 30 GIUGNO AL 29 LUGLIO 2020
ENTRO 120 GG 2 <sup>A</sup> CONVOCAZIONE	DAL 30 APRILE AL MAGGIO 2020	
ENTRO 180 GG 1 <sup>A</sup> CONVOCAZIONE	ENTRO 29 GIUGNO 2020 (IL 28/6 cade di domenica)	
ENTRO 180 GG 2 <sup>A</sup> CONVOCAZIONE	DAL 30 GIUGNO AL 29 LUGLIO 2020	

**PROROGA MUD - Art. 113.**

È prevista la **proroga dal 30.4 al 30.6.2020** del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)

